

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 29

Storicizzazione risorse del precariato storico.

(BURC n. 70 del 26 giugno 2019)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 28 dicembre 2021, n. 42; 6 maggio 2022, n. 11)

Art. 1

(Superamento del precariato dei lavoratori di cui alla [l.r. 1/2014](#),
[l.r. 40/2013](#) e [l.r. 31/2016](#))

1. Al fine di favorire il superamento del precariato dei lavoratori di cui [leggi regionali 13 gennaio 2014, n. 1](#) (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125), [2 agosto 2013, n. 40](#) (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e [8 novembre 2016, n. 31](#) (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 [D.lgs. n. 469/1997](#) nel bacino regionale calabrese), è confermata l'autorizzazione annuale di spesa di 40.375.402,64 euro, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
 2. La Regione, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sostiene gli enti locali interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui alle leggi regionali [40/2013](#) e [31/2016](#), erogando per ciascun lavoratore:
 - a) nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro *nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio*;¹
 - b) nel caso di assunzione a tempo determinato, per i primi due anni del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per un ulteriore anno di 11.157,24 euro;
 - c) nel caso di assunzione a tempo determinato, per il primo anno del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per due ulteriori anni di 11.157,24 euro.
 3. La Regione sostiene, altresì, la contrattualizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con [legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021).
- 3-bis. *Nell'ambito delle politiche volte alla eliminazione del precariato dei lavoratori di cui all'articolo 2 della l.r. 15/2008, allo stato utilizzati dagli enti locali, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro agli enti utilizzatori nel caso in cui provvedano, a partire dal 1° luglio 2022, alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative, la Regione può erogare il suddetto contributo nei limiti degli stanziamenti di bilancio.*
- 3-ter. *Per i lavoratori di cui all'articolo 2 della l.r. 15/2008 attualmente contrattualizzati a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, la Regione riconosce un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Azienda Calabria Lavoro procede all'assunzione di cui al periodo precedente e, nelle more*

¹ **L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 28 dicembre 2021, n. 42, ha sostituito le parole "per i primi tre anni del rapporto" con le parole "fino al collocamento in quiescenza". L'art. 1, comma 1, l.r. 20 aprile 2022, n. 11, ha poi sostituito le parole "fino al collocamento in quiescenza" con le parole "nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio".**

*nell'espletamento delle procedure amministrative, provvede alla proroga dei contratti in essere.*²

Art. 1-bis³

(Modalità attuative)

1. *Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, il dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività prestate dai lavoratori interessati dalla presente legge.*

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

² **Commi 3-bis e 3-ter aggiunti dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 28 dicembre 2021, n. 42 e successivamente così sostituiti dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 6 maggio 2022, n. 11. Precedentemente così recitavano:** "3-bis. Ai fini del comma 3, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedano alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro, fino al loro collocamento in quiescenza. 3-ter. Sempre ai medesimi fini del comma 3, l'Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della l.r. n. 15/2008, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza."

³ **Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 28 dicembre 2021, n. 42.**